

THE
CARDOZO ELECTRONIC
LAW BULLETIN

SPRING-SUMMER 2019

CODEX
IDEOLOGIE E TECNICHE
DELLA (R)CODIFICAZIONE DEL DIRITTO PRIVATO

§ DOVE STA ANDANDO IL CAPITALISMO?

VERSO UNA RICODIFICAZIONE DEL DIRITTO PRIVATO IN ITALIA

Ugo Mattei

LA TRASFORMAZIONE DEL CAPITALISMO
E GLI SPAZI PER UNA “POLITICA DEL DIRITTO”

Chiara Giorgi

§ LA CODIFICAZIONE OGGI ALLA LUCE DELL'ESPERIENZA STORICA

CODICE E CORPO SOVRANO.
RIPENSANDO LA STORIA DELLE CODIFICAZIONI EUROPEE

Pier Giuseppe Monateri

LINGUA DEL CODICE E PARADIGMA DELLA LEGGE

Donato Carusi

SCIENZA GIURIDICA E CODIFICAZIONI

Letizia Vacca

§ PERSONE, SOGGETTI, FORMAZIONI SOCIALI, COLLETTIVI

LE PERSONE, I SOGGETTI, LE FORMAZIONI SOCIALI:
NOTE A MARGINE DEL PENSIERO DI STEFANO RODOTÀ *Giorgio Resta*

SOGGETTIVIZZARE LA NATURA? *Rodrigo Míguez Núñez*

§ STATO E POTERI PRIVATI NEL CODICE CIVILE

STATO E POTERI PRIVATI NELLA CODIFICAZIONE CIVILE *Marisa Meli*

IL CIVILE SENSO DELL'AUTONOMIA *Pasquale Femia*

DIRITTO E POTERE NORMATIVO *Mauro Orlandi*

§ BENI, PROPRIETÀ, CONTRATTO E GIUSTIZIA ECOLOGICA

BENI, PROPRIETÀ E CONTRATTO.
GIUSTIZIA ECOLOGICA E DISTRIBUTIVA:
(SOLTANTO) UNA PREMessa *Raffaele Di Raimo*

RIFLESSIONI SU POSSIBILI RIFORME DEL CODICE CIVILE
(A PROPOSITO DI BENI, PROPRIETÀ E CONTRATTO) *Francesco Astone*

NOTE SUL VALORE DELLE "COSE DI ORIGINE UMANA" *Valentina Calderai*

IDEOLOGIE E TECNICHE
PER UNA (RI)CODIFICAZIONE
DEL DIRITTO PRIVATO IN ITALIA *Maria Rosaria Maugeri*

BENI, PROPRIETÀ, CONTRATTO E GIUSTIZIA ECOLOGICA.
QUALCHE RIFLESSIONE SUL DIRITTO DI PROPRIETÀ *Andrea Nervi*

§ DIRITTO PRIVATO, RAPPORTI ECONOMICI E FUNZIONE ECOLOGICA

DIRITTO PRIVATO, RAPPORTI ECONOMICI,
SOSTENIBILITÀ ECOLOGICA *Daniela Di Sabato*

IL SOCIALE COME BENE COMUNE *Francesco Denozza*

DIRITTO PRIVATO, RAPPORTI ECONOMICI
E FUNZIONE ECOLOGICA *Giuseppe Ferri jr*

DIRITTO PRIVATO, RAPPORTI ECONOMICI
E FUNZIONE ECOLOGICA.
RAPPORTI MONETARI, FINANZIAMENTO E INVESTIMENTO *Maddalena Semeraro*

§ RESPONSABILITÀ, PRECAUZIONE, TUTELE

IDEOLOGIE E TECNICHE
DELLA (RI)CODIFICAZIONE DEL DIRITTO PRIVATO

Filippo Sartori

RESPONSABILITÀ, TUTELE E PRECAUZIONI

Carlo Marchetti

§ DALLA DICOTOMIA PUBBLICO/PRIVATO ALLA DINAMICA
COLLETTIVO/INDIVIDUALE

RIPENSARE LO STATUTO DEL DIRITTO
NELLA DIMENSIONE COLLETTIVA DEGLI INTERESSI

Maria Rosaria Marella

IPOTESI SULL'*IPOTESI*

Michele Spanò

FONTI E METODI PER UNA RIFORMA DEL CODICE CIVILE

Alessandra Quarta

The Cardozo Law Bulletin is a peer-reviewed, English and Italian language journal concerned to provide an international forum for academic research exploring the thresholds of legal theory, judicial practice and public policy, where the use of a 'comparative law and literature' approach becomes crucial to the understanding of Law as a complex order.

The Cardozo Law Bulletin, established in 1995 as one of the world first Law Journals on the Web, invites the submission of essays, topical article, comments, critical reviews, which will be evaluated by an independent committee of referees on the basis of their quality of scholarship, originality, and contribution to reshaping legal views and perspectives.

<http://www.jus.unitn.it/cardozo/>

CHIEF EDITOR: Pier Giuseppe Monateri

ALL PAPERS SUBMITTED TO *THE CARDOZO ELECTRONIC LAW BULLETIN* ARE SUBJECT TO DOUBLE BLIND PEER REVIEW AND TO THE APPROVAL OF THE STEERING COMMITTEE.

THE CARDOZO ELECTRONIC LAW BULLETIN

VOLUME XXV

SPRING-SUMMER 2019

NUMBER 1

CONTENTS

CODEX

IDEOLOGIE E TECNICHE

DELLA (R)CODIFICAZIONE DEL DIRITTO PRIVATO

ARTICLES

§ DOVE STA ANDANDO IL CAPITALISMO

VERSO UNA RICODIFICAZIONE DEL DIRITTO PRIVATO IN ITALIA

Ugo Mattei

LA TRASFORMAZIONE DEL CAPITALISMO
E GLI SPAZI PER UNA “POLITICA DEL DIRITTO”

Chiara Giorgi

§ LA CODIFICAZIONE OGGI ALLA LUCE DELL'ESPERIENZA STORICA

CODICE E CORPO SOVRANO.
RIPENSANDO LA STORIA DELLE CODIFICAZIONI EUROPEE

Pier Giuseppe Monateri

LINGUA DEL CODICE E PARADIGMA DELLA LEGGE

Donato Carusi

SCIENZA GIURIDICA E CODIFICAZIONI

Letizia Vacca

§ PERSONE, SOGGETTI, FORMAZIONI SOCIALI, COLLETTIVI

LE PERSONE, I SOGGETTI, LE FORMAZIONI SOCIALI:
NOTE A MARGINE DEL PENSIERO DI STEFANO RODOTÀ

Giorgio Resta

SOGGETTIVIZZARE LA NATURA?

Rodrigo Míguez Núñez

§ STATO E POTERI PRIVATI NEL CODICE CIVILE

STATO E POTERI PRIVATI NELLA CODIFICAZIONE CIVILE

Marisa Meli

IL CIVILE SENSO DELL'AUTONOMIA

Pasquale Femia

DIRITTO E POTERE NORMATIVO

Mauro Orlandi

§ BENI, PROPRIETÀ, CONTRATTO E GIUSTIZIA ECOLOGICA

BENI, PROPRIETÀ E CONTRATTO.
GIUSTIZIA ECOLOGICA E DISTRIBUTIVA:
(SOLTANTO) UNA PREMESSA

Raffaele Di Raimo

RIFLESSIONI SU POSSIBILI RIFORME DEL CODICE CIVILE
(A PROPOSITO DI BENI, PROPRIETÀ E CONTRATTO)

Francesco Astone

NOTE SUL VALORE DELLE "COSE DI ORIGINE UMANA"

Valentina Calderai

IDEOLOGIE E TECNICHE
PER UNA (RI)CODIFICAZIONE
DEL DIRITTO PRIVATO IN ITALIA

Maria Rosaria Maugeri

BENI, PROPRIETÀ, CONTRATTO E GIUSTIZIA ECOLOGICA.
QUALCHE RIFLESSIONE SUL DIRITTO DI PROPRIETÀ

Andrea Nervi

§ DIRITTO PRIVATO, RAPPORTI ECONOMICI E FUNZIONE ECOLOGICA

DIRITTO PRIVATO, RAPPORTI ECONOMICI,
SOSTENIBILITÀ ECOLOGICA

Daniela Di Sabato

IL SOCIALE COME BENE COMUNE

Francesco Denozza

DIRITTO PRIVATO, RAPPORTI ECONOMICI
E FUNZIONE ECOLOGICA

Giuseppe Ferri jr

DIRITTO PRIVATO, RAPPORTI ECONOMICI
E FUNZIONE ECOLOGICA.
RAPPORTI MONETARI, FINANZIAMENTO E INVESTIMENTO

Maddalena Semeraro

§ RESPONSABILITÀ, PRECAUZIONE, TUTELE

IDEOLOGIE E TECNICHE
DELLA (RI)CODIFICAZIONE DEL DIRITTO PRIVATO

Filippo Sartori

RESPONSABILITÀ, TUTELE E PRECAUZIONI

Carlo Marchetti

§ DALLA DICOTOMIA PUBBLICO/PRIVATO
ALLA DINAMICA INDIVIDUALE/COLLETTIVO

RIPENSARE LO STATUTO DEL DIRITTO
NELLA DIMENSIONE COLLETTIVA DEGLI INTERESSI

Maria Rosaria Marella

IPOTESI SULL'*IPOTESI*

Michele Spanò

FONTI E METODI PER UNA RIFORMA DEL CODICE CIVILE

Alessandra Quarta

RESPONSABILITA', TUTELE E PRECAUZIONE

Carlo Marchetti

1. - La sfida che CODEX vuole promuovere è una sfida piena di fascino, una sfida, per usare le parole di Ugo Mattei, che muove da una nuova coscienza a “vocazione ecologica” del diritto privato per sollecitare un nuovo ordine nei rapporti tra privati. Dalla prospettiva di quella costituzionalizzazione del diritto privato così presente nelle pagine di Stefano Rodotà si giunge senz’altro all’affermazione di una rivoluzionaria (quanto meno per il pensiero economico e giuridico oggi egemonico) necessità di proteggere, anziché estrarre, la ricchezza comune, di valorizzare, anziché appiattare nella prospettiva di una illusoria eguaglianza formale di mercato, la solidarietà privata, di rilanciare una dimensione comune e collettiva delle principali istituzioni del nostro diritto privato. Un nuovo codice, è questo ciò che si immagina, capace di recuperare la valenza politica delle scelte del diritto privato, e di capovolgere la prospettiva dominante per cui il diritto privato è lo strumento con il quale mettere a reddito, anziché preservare, i beni comuni. Queste note si propongono di offrire un sia pur minimo contributo a questa sfida, provando a declinare qualche possibile traiettoria di pensiero nell’area, da intendersi in senso lato, della responsabilità e delle tutele.

2. - Il punto di partenza da cui ci si vuole muovere è costituito da un pensiero, o forse più semplicemente da una tendenza, ormai piuttosto diffusa nella giurisprudenza comunitaria ma anche nazionale, con terreno d’elezione principale costituito dalla responsabilità ambientale. Una tendenza che, nell’area della responsabilità e tutele, vuole capovolgere la tradizionale sequenza logica del “danno – ristoro”, ponendo invece al centro del discorso il principio della precauzione¹. Il principio, come noto, impone al potenziale danneggiante l’onere probabilmente utopico di azzerare *ex ante* il rischio di danno, spingendo la “tradizionale” prevenzione sino alla soglia, per così dire, del rischio soltanto “teorico”, del “rischio incerto”. Il modello della precauzione, così immaginato, porta

¹ Si veda, ad es., F. SANTONASTASO, *Principio di “precauzione” e responsabilità d’impresa: rischio tecnologico e attività pericolosa “per sua natura”*. Prime riflessioni su un tema di ricerca, in *Contratto e impresa Europa*, 2005, p. 22.

naturalmente ad una estensione della nozione di colpa, che diventa fonte di responsabilità per il sol fatto di aver esposto qualcuno ad un rischio, quand'anche non fosse *ex ante* possibile comprendere con esattezza la portata dello stesso. Una colpa da “rischio incerto”, come si diceva, che in fondo è già ben praticata nell'area della responsabilità del produttore con il dovere generale di sicurezza dei prodotti², e che supera il modello della causalità adeguata, spostando il baricentro dell'analisi da un giudizio della probabilità del danno quale stimabile *ex ante* ad un giudizio sulla mera *possibilità di danno* rispetto a condotte la cui pericolosità non è nemmeno certa³.

L'idea di fondo sottesa al principio di precauzione, come si vede, appare piuttosto promettente nel contesto delle linee di sviluppo che CODEX vorrebbe coltivare, perché in fondo vuole porre un presidio di protezione rafforzata soprattutto nei casi in cui il potenziale (fin incerto) danno incide su interessi che non si esauriscono all'interno del microcosmo formato da danneggiante o danneggiato. L'idea di fondo, insomma, appare coerente con un auspicato superamento della ormai classica visione giuseconomica della responsabilità verso una rinnovata attenzione ai temi della socializzazione e redistribuzione dei rischi.

Gli studiosi del diritto dell'ambiente, così come quelli della responsabilità del produttore per danni alla salute, ci avvertono peraltro che anche una volta condiviso ed acquisito il principio di precauzione, i problemi non sono certo finiti. Il punto centrale diventa subito quello di capire sino a quanto è in concreto possibile arretrare la protezione, e più precisamente quale sia la tipologia di “incertezza” che attiva l'obbligo di precauzione. Ci si chiede, ad esempio, se sia necessario che la scienza “non abbia escluso” la possibilità del rischio, o se sia sufficiente che la scienza non sia riuscita ad esprimersi. O si pensi alla recente giurisprudenza in merito alle malattie professionali derivanti dall'uso del telefono cellulare⁴: il quesito qui è, nuovamente, se debba ritenersi operante il principio della

² Vedi, a mero titolo esemplificativo, R. MONTINARO, *Dubbio scientifico, precauzione e danno da prodotto*, in *Resp. Civ.*, 2012, 11, p. 725 e ss.

³ Sul tradizionale rapporto tra prevenzione e responsabilità e sulla tradizionale nozione di colpa, si veda P.G. MONATERI, *La responsabilità civile*, in *Trattato di diritto civile*, R. Sacco (diretto da), Milano, 1998, p. 31 e 73.

⁴ Si rammenti qui la nota del Tribunale di Ivrea, 21 aprile 2017, in *Guida al diritto 2017*, p. 73 che riprende le conclusioni della Cassazione (n. 17438 del 2012), condannando l'INAIL ad erogare una rendita per tale tipologia di malattie: E. AL MUREDEN, *I danni da utilizzo del cellulare tra conformità del prodotto agli standard legislativi, principio di precauzione e autoresponsabilità dell'utilizzatore*, in *Corriere Giur.*, 2017, p. 1077 e ss.

precauzione sin da quando l'Organizzazione Mondiale della Sanità stabilisce che la esposizione alle onde elettromagnetiche è un fattore cancerogeno "possibile" (ciò che è avvenuto nel 2011), o se invece l'obbligo possa considerarsi insussistente sino a quando dalla "possibilità" si passerà alla "probabilità".

I temi, come evidente, sono complessi e richiederebbero spazio e conoscenze maggiori di quelle qui disponibili. Tuttavia, in una prospettiva che volesse ragionare (nel contesto di nuova possibile ricodificazione) a proposito di una integrale "civilizzazione" del principio di precauzione, potrebbe essere utile formulare qualche ipotesi sui modi in cui la precauzione può o potrebbe prendere forma. In questa (ben limitata) ottica, può dunque osservarsi come in effetti una sorta di principio di precauzione pare essere un principio già oggi utilizzato anche in un'area di per sé lontana (sia pure non troppo) da quella classica della responsabilità ambientale o da danni del prodotto, e cioè l'area della responsabilità degli amministratori delle *public companies* e della responsabilità dell'impresa di per sé considerata.

3. - Quale rapporto dunque intercorre tra la disciplina delle società (soprattutto) quotate e il principio di precauzione? Ora, il punto che a me pare possa essere sottolineato è che il modello di gestione del rischio della cattiva condotta degli amministratori si sta da tempo ormai spostando (non solo in Italia, naturalmente) da un sistema di responsabilità "tradizionale" ad un sistema che, appunto, sembra echeggiare le forme di protezione che ispirano il modello della precauzione. Si potrebbe anzi affermare che tutto il discorso (fin troppo dominante nei pensieri degli *scholar* di diritto societario dagli anni Novanta in poi) della *corporate governance* è in fondo proprio un discorso in cui il diritto prende atto, per così dire, della insufficienza del tradizionale modello danno – risarcimento, per scommettere invece sulla precauzione. Sulla anticipazione della tutela, cioè, in un momento in cui non vi è ancora stato alcun danno, ma in cui è semplicemente possibile (e forse anche nemmeno probabile) che un danno si produca; si tratta, come si vede, di un modello di gestione del rischio che ancora una volta risale la catena degli eventi e pone il proprio presidio al livello del mero "rischio incerto".

Proviamo ad argomentare sinteticamente l'osservazione appena formulata. Il danno, nella materia di cui stiamo discorrendo, è sostanzialmente il danno che può provocare alla società, e quindi ai suoi azionisti, ai fornitori, ai creditori, ai dipendenti, agli *stakeholder*

in generale, la condotta infedele dell'amministratore. Ci si riferisce alle ipotesi di "condotta infedele" e non semplicemente di "condotta negligente", perché, a prescindere dalle tassonomie correnti e dalle regole scritte di questo o quell'ordinamento, di fatto, come è molto noto, gli amministratori divengono in concreto suscettibili di responsabilità sostanzialmente in un caso soltanto: quando causano un danno che deriva da un loro conflitto di interessi. La giurisprudenza comparata conosce ben pochi casi di amministratori chiamati a risarcire il danno per anche grossolani infortuni gestionali: ben conosce, invece, la condanna per aver venduto un bene sociale a condizioni di favore ad un conoscente, per aver perfezionato accordi di collaborazione con società in cui gli amministratori avevano interessi concorrenti, per avere accordato prestiti pericolosi a soggetti legati da relazioni personali di vario tipo, e così via. Danni di origine diversa, si diceva, nella stragrande maggioranza dei casi non vengono invece redistribuiti e rimangono a carico di coloro che lo hanno subito. E' l'effetto della celebre *business judgment rule*, uno dei maggiori esempi di circolazione internazionale di modelli societari di derivazione anglosassone.

Ebbene, il problema che pone la responsabilità da conflitto di interessi degli amministratori è che, proprio come il danno ambientale o il danno alla salute, è un danno che produce esternalità sistemiche. I mercati finanziari esistono e funzionano (bene o male, questo è un altro tema) perché chi ha denaro in eccesso rispetto alle proprie esigenze è disponibile ad affidarlo fiduciarmente a chi invece ne ha bisogno per fini produttivi. E' chiaro che ogni minaccia a questo rapporto fiduciario è una minaccia all'intero sistema finanziario: la storia dei cc.dd. "scandali finanziari" internazionali degli anni Duemila ne rappresentano una indelebile testimonianza. Così come recente e dolorosa testimonianza di questa vocazione endemica delle condotte appropriative degli amministratori di società è costituita dalle recenti vicende nostrane relative a banche ormai sparite pur di gloriosa ed antica tradizione. Il principio della fine è quasi sempre il medesimo, e cioè un fragoroso tradimento del rapporto fiduciario tra banche e propri *stakeholders*, e in particolare, negli specifici casi da ultimi menzionati, tra le banche e la propria clientela, cui di fatto venivano offerti finanziamenti da investire nel patrimonio della banca stessa.

Dato questo quadro di insieme, non stupisce che il bene "fiducia dei mercati" (per usare una immagine quasi giornalistica) sia un bene che sotto il profilo giuridico chiama modelli di tutela in fondo analoghi a quelli che nella più recente evoluzione sono propri di altri

beni diffusi (o forse possiamo dire “comuni”), quali l’ambiente e la salute. E questo modello è un modello che richiama da vicinissimo il principio di precauzione, che ha sempre maggiore successo anche in materia di *corporate governance* e che, per esempio, negli Stati Uniti ha ispirato sia il *Sarbanes Oxley Act* sia il *Dodd Frank Act*, vale a dire i due provvedimenti che hanno rappresentato la reazione della legislazione federale, rispettivamente, agli scandali di Enron e dintorni prima, e a quella dei mutui *sub-prime*, poi.

Come si atteggia dunque, in concreto, il modello della precauzione nella responsabilità degli amministratori da conflitto di interessi? Di fatto, qui la precauzione si traduce in “procedimentalizzazione”. L’idea di fondo, in Italia come altrove, è quella cioè di imporre alle società una serie di oneri organizzativi e procedimentali per qualsiasi decisione nella quale possa anche solo ipoteticamente esservi un conflitto di interessi e dalla quale possa dunque anche solo in ipotesi derivare un danno. Si tratta, in termini più concreti, degli obblighi di coinvolgere nella decisione conflittuale amministratori indipendenti (e quindi, come tali, immuni dai rischi sia pure meramente incerti che derivano dal conflitto), degli obblighi di “rallentare” il processo di decisione coinvolgendo appositi comitati interni al Consiglio di Amministrazione, degli obblighi (o raccomandazioni) di chiedere l’intervento di esperti esterni che diano il proprio parere indipendente sui termini della operazione in questione, degli obblighi di assicurare un flusso informativo rafforzato, sia all’interno del Consiglio stesso sia nei confronti della generalità del mercato, degli obblighi, infine, di motivare e soprattutto documentare per iscritto le decisioni assunte in modo più analitico di quanto sia lecito fare usualmente.

L’idea di fondo, come si vede, appare tutt’affatto che lontana dal modello sotteso al principio della precauzione. Si parte dalla constatazione per la quale, nelle operazioni con possibile conflitto di interessi, non sia possibile valutare *ex ante* se da quella operazione possa davvero derivare un rischio per la società (è il “rischio incerto” di cui si diceva) e si decide conseguentemente di arretrare la protezione alla fase, appunto, del mero “rischio incerto”. Si noti, sul punto, che di per sé la presenza di un conflitto di interessi potrebbe anzi rappresentare una opportunità (e non un rischio) per la società, come accade ad esempio quando una relazione privata di un certo amministratore consenta di concludere a prezzo equo una operazione di vendita di un *asset* altrimenti difficilmente realizzabile. L’esistenza di una sovrapposizione di interessi tra *manager* e società nel suo complesso

segnala tuttavia in effetti la (mera) possibilità che un danno si verifichi, e, considerata la potenziale portata endemica del danno, ciò è sufficiente per attivare la precauzione, vale a dire la messa in opera di una procedura rafforzata che certo impone costi, ma che è auspicabilmente in grado di ridurre significativamente il sia pure solo teorico rischio.

4. - Molto vi sarebbe da dire su questi temi, e molti in realtà sono gli interrogativi sulla reale efficacia dei modelli ora sinteticamente tratteggiati. Nella ottica di queste pagine, è però soprattutto uno il punto su cui vale la pena interrogarsi. Ci si vuole in particolare riferire alla effettiva valenza, in punto di definitivo accertamento o esclusione della responsabilità, del principio di precauzione: occorre insomma chiedersi, una volta assunto il principio di precauzione come bussola per un certo sistema di responsabilità, che cosa accada se nonostante la precauzione poi un danno comunque si verifichi. Quando la precauzione sfocia nel divieto assoluto di porre in essere una certa attività anche solo teoricamente rischiosa, come può accadere nel diritto ambientale, il problema naturalmente non si pone. Ma in quelle aeree, come è quella della responsabilità degli amministratori delle società, in cui la precauzione si traduce in un controllo del rischio che non arriva sino alla proibizione assoluta ma che ad esempio si ferma ad una procedimentalizzazione rafforzata dei processi decisionali, in queste aree, si diceva, occorre chiedersi che cosa debba accadere se la precauzione si dimostri insufficiente. Il quesito, in altri termini ancora, è se la precauzione debba consistere in uno strumento di azzeramento o, più realisticamente, di riduzione *ex ante* del rischio incerto, o debba rappresentare anche un *safe harbour* per chi, pur pienamente rispettoso delle misure di precauzione, ha poi in concreto prodotto un danno.

Si tratta, come è del tutto evidente, di una tematica che si raccorda a quelle generalissime del nesso di causalità, ed a quelle più specifiche concernenti il rapporto tra nesso di causalità e modelli fondati sul principio della precauzione. E' questa una tematica che ripercorre pure quelle connesse al controverso ruolo che ai fini della responsabilità svolge il rispetto delle norme "tecniche" vigenti. Si può ad esempio ricordare il caso (già degli anni Ottanta) del danno causato da prodotti che incorporavano emoderivati infetti, dove la giurisprudenza ha valutato la condotta dell'imprenditore in modo particolarmente severo, negando che potessero costituire circostanze "esimenti" il fatto di aver adottato le misure di precauzione espressamente previste dalla legge allorchè lo stato delle

conoscenze scientifiche del tempo consentisse l'adozione di ulteriore cautele. Ma al contempo, si può ricordare la più recente giurisprudenza di Cassazione che, in tema di onde elettromagnetiche stabilisce invece una “*presunzione di esclusione di illiceità*” di quelle propagazione che siano “*rispettose dei limiti stabiliti dalle norme di settore*”⁵. E più in generale, vale la pena ricordare come sia molto acceso, in materia ambientale, il dibattito sulla possibilità delle pubbliche amministrazioni locali di imporre poteri inibitori più rigorosi rispetto alle prescrizioni di legge.

In un nuovo contesto codicistico in cui il principio di prevenzione possa divenire una sorta di regola strutturale del diritto dei fatti illeciti o quanto meno di sue ampie aree, un grande interrogativo diverrà insomma quello di comprendere quale ruolo operativo potrà avere, ai fini della aggiudicazione finale, il “libretto di istruzioni” che la regolamentazione primaria o secondaria dovesse fornire. Ai futuri ed auspicabili lavori per una nuova codificazione il compito di rispondere a questi, ed a molti altri, interrogativi.

⁵ Cass. n. 15853 del 28 luglio 2015; L. GIAMPIETRO, *Rassegna critica di giurisprudenza nazionale sul principio di precauzione*, in *Ambiente e sviluppo*, 2016, p. 393 e ss.